

Polizza per la tutela delle attività di produzione e artigianali



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: Tutela Business - Manifattura

La sottoscrizione di questa polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

Data di aggiornamento: 01/12/2024. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Compagnia" - è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi n.10, 10122, Torino, Italia.

Telefono. +39 011 5554015 sito internet: www.intesasanpaoloprotezione.com

e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com; PEC: comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con i provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8/10/96 e n. 2446 del 21/07/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10/08/2006. È iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

In base all'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale:

Patrimonio netto: 476,81 Mln €

Di cui **Capitale sociale: 27,91 Mln €**

Di cui **Riserve patrimoniali: 448,90 Mln €**

Per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: www.intesasanpaoloprotezione.com/la-nostra-societa. Di seguito un dettaglio dei principali dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili per copertura del SCR	Fondi propri ammissibili per copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
229,7 Mln €	103,4 Mln €	679,4 Mln €	679,4 Mln €	295,8%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE: MASSIMALI

Il massimale che può essere un importo compreso da € 1 milione a 5 milioni come concordato con il Contraente e indicato nel Modulo di polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.

RESPONSABILITÀ CIVILE: ESTENSIONE DI COPERTURA PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Clausola di raccordo garanzia RCT postuma

Valida per la garanzia aggiuntiva Postuma.

La garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni verificatisi dopo la data di decorrenza della polizza, ma conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita.

Servizi ai veicoli

La garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti in consegna o in custodia, durante il lavaggio (compresi i danni materiali ai veicoli sottoposti a lavaggio automatico se dovuti a malfunzionamento o guasto meccanico accidentale dell'impianto), la riparazione o la manutenzione, comprese le operazioni di carico e scarico da ponti elevatori e la sostituzione di pneumatici, avvenuti nei locali dell'Impresa o nelle aree usate esclusivamente dall'Impresa.

La copertura è sempre operante solo per le seguenti tipologie di attività:

- ✓ officina riparazione veicoli e concessionaria
- ✓ elettrauto
- ✓ carrozziere
- ✓ gommista
- ✓ biciclette
- ✓ ciclomotori, motocicli
- ✓ natanti
- ✓ roulotte, camper
- ✓ autolavaggio (non self service).

Parrucchieri, barbieri e centri estetici

La garanzia Responsabilità civile verso terzi per le attività di parrucchiere, barbiere, centri estetici è estesa ai danni fisici provocati a terzi dall'applicazione di prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli e del corpo.

ASSISTENZA AI LOCALI DELL'IMPRESA

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita, manutenzione e pezzi di ricambio fino a un massimo di 500 euro IVA inclusa per sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifiche prestazioni.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Invio di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'impresa, nei seguenti casi:

Impianto idraulico:

- ✓ allagamento o mancanza d'acqua nei locali dell'impresa provocato da una rottura, un guasto o otturazioni di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'impresa
- ✓ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'impresa provocato da un'otturazione di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'impresa

Impianto di riscaldamento:

- ✓ mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'impresa
- ✓ allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'impresa.

Pronto intervento per danni da acqua

Intervento di personale specializzato in tecniche di asciugatura, se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'impresa e del relativo contenuto.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Intervento di un elettricista in caso di mancanza di corrente elettrica nei locali dell'impresa.

Fornitura temporanea di energia elettrica

Intervento di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente in caso di necessità di una fornitura temporanea di energia elettrica in tutti i locali dell'impresa.

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Intervento di emergenza di un fabbro presso i locali dell'impresa.

Invio di un serrandista in caso di emergenza

Intervento di un serrandista in caso di emergenza presso i locali dell'impresa.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Intervento di un vetraio in caso di rottura dei vetri esterni dell'impresa.

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Intervento di un frigorista presso il locale dell'impresa in caso di problemi al funzionamento dell'impianto di refrigerazione.

Invio di un tecnico condizionatori

Intervento di un tecnico condizionatori nel caso di problemi al funzionamento dell'impianto di condizionamento.

Assistenza per il recupero dei dati informatici

Intervento di specialisti in data recovery nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati per il recupero degli stessi.

Invio di un sorvegliante

Invio di un sorvegliante da parte di una società di vigilanza, nel caso in cui la sicurezza dei locali dell'impresa sia compromessa a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito gli stessi.

Rientro anticipato

Disponibilità di un biglietto aereo o ferroviario nel caso in cui l'Assicurato, in viaggio a oltre 50 Km dal suo comune di residenza o all'estero, debba rientrare immediatamente a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio. Per il rientro dall'Italia la spesa massima sostenuta dalla Struttura Organizzativa è di 500 euro; per il rientro dall'estero 1.000 euro.

La Compagnia, inoltre, mette a disposizione dell'Assicurato i seguenti servizi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedono costi aggiuntivi:

Prenotazione autovettura o veicolo commerciale sostitutiva

Prenotazione di un'autovettura o veicolo commerciale sostitutivo a tariffe convenzionate.

Assistenza per il recupero dei dati informatici

Intervento di specialisti in data recovery nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati per il recupero degli stessi.

Trasloco

Segnalazione dei nominativi di società in grado di organizzare il trasloco degli arredi dell'esercizio commerciale, nel caso di inagibilità per sinistro.

Accesso rete artigiani

Accesso al network di artigiani nel caso in cui l'Assicurato non riesca a reperire un artigiano o un tecnico qualificato.

ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (A OLTRE 50 KM DALL'IMPRESA)**Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera**

Trasferimento dell'Assicurato convalescente da un istituto di cura alla propria residenza in caso di necessità fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

Invio medicinali all'estero

Invio di medicinali all'Assicurato che si trova all'estero in caso di necessità.

Rimpatrio sanitario dall'estero

Rimpatrio sanitario dell'Assicurato dall'estero verso specifici centri ospedalieri in caso di infortunio o malattia improvvisa.

Monitoraggio del ricovero ospedaliero

Monitoraggio del ricovero ospedaliero dell'Assicurato.

Viaggio di un familiare

In caso di necessità, organizzazione del viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato a seguito di infortunio o malattia, pagandone i costi se il viaggio supera le sei ore.

Consulenza medica telefonica

La Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato il servizio accessorio non assicurativo di Consulenza medica telefonica che non è acquistabile separatamente e che non prevede costi aggiuntivi.

ASSISTENZA A DOMICILIO EROGATA A FAVORE DELL'ASSICURATO, DEI SUOI ADDETTI E CLIENTI**Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio**

Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio per l'Assicurato in caso di infortunio causato da furto o rapina, avvenuti nell'impresa, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni. Per un massimo di 8 ore per sinistro.

Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio

Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio, per l'Assicurato in caso di infortunio causato da furto o rapina, avvenuti nell'impresa, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni (alternativa all'assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio). Per un massimo di 8 ore per sinistro.

Collaboratori familiari

Assistenza di un collaboratore familiare presso il domicilio dell'Assicurato, in caso di infortunio causato da furto o rapina, avvenuti nell'impresa, con ricovero in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni (per le prime 2 settimane del periodo di convalescenza). Per un massimo di 8 ore per sinistro.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO****Scoperto facoltativo Furto**

In caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo da liquidare con il massimo di € 2.500.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

In aggiunta alla copertura base è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie singolarmente ed eventualmente distinte per le diverse attività assicurate all'interno delle relative coperture.

Incendio e altri eventi materiali: garanzie di base

La Compagnia copre entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- ✓ incendio
- ✓ fulmine
- ✓ implosione, esplosione e scoppio, non provocati da ordigni esplosivi
- ✓ caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- ✓ bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- ✓ urto di veicoli stradali e natanti
- ✓ fumo, gas e vapori che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dalla garanzia
- ✓ fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie
- ✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili.

La copertura comprende, se dovuti agli eventi sopra descritti, inoltre:

- ✓ i danni ad apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati
- ✓ i guasti causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato per impedire e contenere il danno
- ✓ i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del fabbricato.

Merci

La copertura comprende i danni subiti da:

- ✓ merci di categoria diversa rispetto a quella dell'Impresa assicurata
- ✓ dalle merci in deposito o lavorazione presso terzi in Europa
- ✓ Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Impresa assicurata partecipa come espositore.

Spese

La copertura, in caso di sinistro indennizzabile, prevede il rimborso delle spese per:

- ✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica
- ✓ trasloco e il ricollocamento di Contenuto, Macchinari e attrezzature e di Merci, per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- ✓ riprogettazione del fabbricato
- ✓ rifacimento di documenti personali o di terzi se pertinenti l'attività assicurata
- ✓ rifacimento degli enti particolari
- ✓ perizie previste per la valutazione del danno
- ✓ ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

Incendio e altri eventi materiali: garanzie aggiuntive

Fuoriuscita di liquidi

La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- ✓ fuoriuscita di:
 - ✓ acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
 - ✓ acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
 - ✓ liquidi per trabocco o rigurgito dell'impianto fognario.
- ✓ Fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature o dei relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato.

Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia.

Spese di ricerca e ripristino

La garanzia opera per le spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato, dopo un danno previsto dalla garanzia Fuoriuscita di liquidi.

Fenomeni atmosferici

La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da: pioggia, grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento, cose da essi trasportate, fatte crollare e abbattute, acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso brecce, rotture o lesioni ai serramenti, al tetto, sovraccarico neve purché gli effetti dannosi prodotti si possano riscontrare anche su altre cose assicurate e non poste

	<p>nelle vicinanze.</p> <p>Atti vandalici e dolosi La garanzia opera per i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ atti vandalici e dolosi, ✓ di terrorismo e sabotaggio, scioperi, tumulti e sommosse. <p>Sono compresi i guasti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi sopra descritti.</p> <p>Flottante stagionale Per ogni periodo assicurativo, è possibile aumentare temporaneamente la somma assicurata relativa alla garanzia Merci per una percentuale del 10%, 20% o 30%.</p> <p>Fabbricato in locazione (rischio locativo) La garanzia opera per i danni al fabbricato per i quali il locatario risulti civilmente responsabile causati da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà</p> <p>Fabbricato in locazione (garanzia estesa) La garanzia prevede che l'Assicurato che abbia preso in affitto un fabbricato possa comprare tutte le garanzie relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali, come se fosse il proprietario.</p> <p>Merci in refrigerazione La garanzia opera per i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ anomalie nella produzione o distribuzione del freddo ✓ fuoriuscita del fluido frigorigeno <p>purché dovuti ad eventi previsti dalla copertura Incendio e altri eventi materiali oppure a guasti accidentali dell'impianto frigorifero nei sistemi di passaggio dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.</p> <p>Diaria giornaliera per interruzione di attività La garanzia prevede un indennizzo per i danni derivanti da un'interruzione temporanea, totale o parziale dell'attività assicurata.</p>
<p>Furto e rapina: garanzie di base</p>	<p>Furto Contenuto, macchinari e attrezzature La garanzia opera, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Furto: ✓ scassinando o forzando aperture verso l'esterno ✓ senza scassinare aperture verso l'esterno alte almeno 4 metri ✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari oppure agli addetti ✓ con introduzione clandestina ✓ attraverso saracinesche o inferriate ✓ forzando le vetrine e le porte vetrate dei locali. ✓ Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori. <p>La copertura è operante anche in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ danni a contenuto, macchinari e attrezzature e merci per commettere il furto o la rapina, anche solo tentati, anche se causati da atti vandalici ✓ furto e rapina commessi dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro. <p>Fissi, infissi e locali Il furto di fissi e infissi, e i danni a locali, fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati o conseguenza di atti vandalici degli stessi.</p> <p>Merci Comprende il furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ delle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'Impresa assicurata ✓ delle merci in deposito o lavorazione presso terzi in Europa se il furto è commesso con scasso o forzatura ✓ di Contenuto, Macchinari e attrezzature e di merci presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Impresa assicurata partecipa come espositore, se il furto è commesso con scasso o forzatura ✓ delle merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissati nelle vicinanze dei locali stessi ✓ delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni solidamente installati nelle vicinanze dell'Impresa, per furti commessi con scasso o forzatura ✓ delle merci e dei valori riposti nell'abitazione dove l'Assicurato ha il domicilio abituale. Il furto è coperto solo se avvenuto con scasso o forzatura. <p>Spese La copertura, in caso di sinistro indennizzabile, prevede il rimborso delle spese:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ per il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso ✓ per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione ✓ per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'Impresa subito dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato ✓ per cure mediche rese necessarie dall'infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato durante una rapina.
<p>Furto e rapina: garanzie aggiuntive</p>	<p>Trasporto valori La Compagnia paga l'importo corrispondente ai valori relativi all'attività assicurata sottratti all'Assicurato o agli addetti, durante il trasporto dai locali dell'attività al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ scippo o rapina ✓ furto a seguito di infortunio o improvviso malore dell'incaricato al trasporto ✓ furto con destrezza, se l'incaricato al trasporto ha i valori a portata di mano. <p>La garanzia opera anche per lo scippo e la rapina dei valori avvenuti all'interno dei locali indicati nel Modulo di polizza e alle spese mediche dovute ad infortunio subito dagli addetti al trasporto durante uno scippo o una rapina.</p> <p>Infedeltà dei prestatori di lavoro La garanzia opera per il furto, la rapina e l'appropriazione indebita commessi da dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni.</p> <p>Flottante stagionale Per ogni periodo assicurativo, è possibile aumentare temporaneamente la somma assicurata relativa alla garanzia Furto Merci per una percentuale del 10%, 20% o 30%.</p> <p>Furto di veicoli all'aperto La garanzia opera per il furto totale dei veicoli posti all'aperto a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ risultino in deposito documentato presso l'Assicurato ✓ siano chiusi a chiave e parcheggiati nell'area in uso esclusivo e di pertinenza dell'Impresa assicurata, interamente recintata e con cancello chiuso a chiave ✓ il furto sia avvenuto nelle ore di chiusura dell'Impresa mediante scasso o forzatura del cancello o della recinzione e dei mezzi di chiusura del veicolo.
<p>Vetri e insegne: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)</p>	<p>La copertura, entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da € 1.000 a € 50.000, paga r le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'attività assicurata (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel Modulo di polizza) per rotture provocate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fatto accidentale ✓ fatto di terzi, compresi i dipendenti ✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine attribuiti eventi ✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute. <p>Inoltre sono compresi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ da furto o rapina anche se solo tentati ✓ alle cose riposte nei locali dell'Impresa da rottura di vetri e insegne assicurati.
<p>Fenomeno elettrico ed elettronica: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)</p>	<p>Fenomeno elettrico La garanzia opera, entro la somma assicurata da € 1.500 a € 50.000 scelta dall'Assicurato e indicata nel Modulo di polizza, per i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli impianti del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle aree assicurate e necessari all'attività dell'impresa.</p> <p>Fenomeno elettrico ed elettronica La copertura è prestata entro la somma assicurata da € 1.500 a € 50.000 euro scelta dall'Assicurato e indicata nel Modulo di polizza, per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche e agli impianti del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non chiaramente escluso e provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fatto di terzi, compresi i dipendenti ✓ fatto accidentale ✓ atti vandalici e dolosi ✓ fenomeno elettrico. <p>Conduttori esterni</p>

	<p>Comprende i danni a conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza.</p> <p>Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso Prevede il rimborso delle spese per il riacquisto dei supporti informatici distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei dati o il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso in essi contenuti.</p> <p>Spese sostituzione provvisoria Prevede il rimborso delle spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione.</p>
<p>Eventi Catastrofali (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie base della Copertura Incendio e altri eventi materiali) Terremoto garanzie di base</p>	<p>La garanzia opera, entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terremoto ✓ Incendio, esplosione o scoppio conseguenti a terremoto <p>solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti o in altra attestazione dell'evento sismico.</p> <p>Spese La copertura, in caso di sinistro indennizzabile, copre le spese per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica 2. trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni 3. riprogettazione del fabbricato 4. perizie previste per la valutazione del danno 5. danni a merci di categoria diversa da quella dell'attività assicurata.
<p>Eventi Catastrofali garanzie aggiuntive</p>	<p>Alluvione, inondazione e allagamento La garanzia opera, entro somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alluvione, inondazione b) allagamento causato da eventi atmosferici, comprese le bombe d'acqua c) incendio, esplosione o scoppio conseguente ad alluvione, inondazione e allagamento <p>Spese La garanzia, in caso di sinistro indennizzabile, copre le spese per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica 2. trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni 3. riprogettazione del fabbricato 4. perizie previste per la valutazione del danno 5. danni a merci di categoria diversa da quella dell'attività assicurata.
<p>Responsabilità civile: garanzie aggiuntive</p>	<p>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) La Compagnia, entro il massimale (compreso tra € 500.000 e € 3.000.000) e nei limiti indicati nel contratto, risarcisce l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ gli infortuni subiti dagli addetti per i quali l'INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL o dall'INPS ✓ gli infortuni subiti dagli addetti che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente superiore al 5%, ai sensi del Codice Civile come risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto <p>purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.</p> <p>Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata La garanzia è estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ai danni a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'Impresa in qualsiasi forma occasionale ✓ agli infortuni sul lavoro, subiti dai collaboratori, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente superiore al 5% e con responsabilità da reato colposo dell'Assicurato stesso. <p>Appalto, subappalto, cottimisti La garanzia è estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ai danni a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'impresa in qualità di appaltatore, subappaltatore, cottimista ✓ agli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori, che abbiano come conseguenza la morte o un'invalidità permanente superiore al 5% e con responsabilità da reato colposo dell'Assicurato stesso. <p>Proprietà del fabbricato</p>

	<p>La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dei fabbricati e dei relativi impianti, compresi giardini, alberi e pertinenze in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il rischio della committenza dei lavori di manutenzione ✓ i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato. <p>Attività presso terzi In caso di attività presso terzi, la garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori, entro il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo ✓ danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato, o da lui detenuti, a cose di terzi, entro il massimo di € 200.000 per periodo assicurativo ✓ danni causati da soggetti terzi incaricati dall'impresa assicurata nell'ambito dell'esecuzione dei lavori. <p>Postuma La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni che si siano verificati dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti, apparecchiature in genere, su veicoli e natanti e di costruzione e manutenzione di fabbricati entro il massimo di € 200.000 per periodo assicurativo.</p> <p>Responsabilità civile della proprietà dei beni in leasing La garanzia è estesa ai danni a terzi, da beni mobili o immobili concessi in leasing all'Assicurato.</p> <p>Danni a cose di clienti La garanzia è estesa ai danni a cose portati da clienti e frequentatori nei locali dell'impresa, comprese le cose indossate entro il massimo di € 1.000 per cliente ed € 10.000 per periodo assicurativo.</p> <p>Danni a cose sollevate, caricate, scaricate La garanzia è estesa ai danni provocati a cose sollevate, caricate o scaricate dagli addetti entro il massimo di € 20.000 per periodo assicurativo.</p> <p>Danni a mezzi sotto carico e scarico La garanzia è estesa ai danni ai mezzi di trasporto durante lo svolgimento di attività di carico e scarico, o in sosta durante queste operazioni, e alle cose in essi contenute.</p> <p>Danni da generi alimentari di produzione propria La garanzia è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la vendita e somministrazione di generi alimentari di produzione propria compresa la responsabilità da vizio originario del prodotto.</p> <p>Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito La garanzia è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti posteggiati o in deposito nei locali e nelle aree a uso esclusivo dell'impresa.</p> <p>Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie industriali La copertura è estesa ai danni a capi in consegna o in lavorazione entro il massimo di € 500 per capo e € 7.500 per periodo assicurativo.</p>
<p>Merci trasportate: garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)</p>	<p>La copertura opera entro la somma assicurata da € 2.500 a € 30.000 e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli (autovetture a uso privato e autocarri leggeri di peso inferiore o uguale a 35 quintali) indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti, provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ incendio ✓ fulmine ✓ esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi ✓ furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con forzatura o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati ✓ irrecuperabilità, in seguito a incidente stradale ✓ ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizio, uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con mezzi propri ✓ rapina anche di singoli colli ✓ urto con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, se l'urto lascia tracce constatabili sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate correttamente. <p>La copertura comprende, inoltre, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività presso terzi.</p>
<p>Tutela legale: garanzie di base</p>	<p>Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di € 10.000 o € 20.000, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ compensi dell'avvocato indicato dalla Compagnia per la trattazione stragiudiziale della vertenza ✓ compensi dell'avvocato liberamente scelto dall'Assicurato per la trattazione giudiziale della vertenza o, in mancanza di tale scelta, indicato dalla Compagnia ✓ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale ✓ compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato dalla Compagnia ✓ spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro ✓ spese per la negoziazione assistita e per la mediazione ✓ spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria ✓ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri ✓ compensi dei periti ✓ spese di giustizia ✓ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale <p>Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ delitti colposi o contravvenzioni ✓ delitti dolosi ✓ ambito sicurezza ✓ danni subiti ✓ rapporti di lavoro ✓ locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
--	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>ESCLUSIONI COMUNI La polizza non comprende i danni provocati da:</p> <p>ESCLUSIONI PER SINGOLE COPERTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> * guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca rivoluzione, insurrezione, cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o autorità * esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche * maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina * dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata <p>INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI Non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> * di smarrimento, furto o rapina, estorsione o ammanchi di qualsiasi tipo dei beni mobili assicurati * di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se dovuti a fulmine o ad altri eventi per i quali è operante la polizza * indiretti * al macchinario e all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale * subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti da eventi in garanzia * materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato * dovuti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi * terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità <p>Non comprese inoltre le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> * multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato * ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso <p>Fuoriuscita di liquidi Non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> * da impianti non stabilmente installati all'interno del fabbricato o non al servizio dello stesso * da corrosione e usura, umidità e stillicidio * da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di deflusso dell'acqua piovana * conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici o tecnici a servizio del fabbricato * da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro * alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo
-----------------------	---

- * da impianti automatici di estinzione

Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

Non comprende i danni causati:

- * in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti
- * da gelo.

Non sono comprese le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Fenomeni atmosferici

Non comprende i danni causati da:

- * formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- * cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo
- * rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque

e subiti da:

- * tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e al relativo Contenuto, macchinari, attrezzature e Merci
- * porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle del corpo principale, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo Contenuto, macchinari, attrezzature e Merci
- * contenuto, macchinari, attrezzature e merci poste all'aperto.

Atti vandalici e dolosi

Non comprende i danni:

- * dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
- * da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre
- * verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
- * subiti da vetri, cristalli e insegne
- * da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.

Diaria giornaliera per interruzione di attività

Non comprende i danni dovuti:

- * all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge
- * scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali
- * procedimenti imposti dall'autorità o nel caso l'attività cessi definitivamente a seguito del sinistro.

FURTO E RAPINA

Non comprende i danni:

- * da incendio, esplosione, scoppio anche se provocati dall'autore del furto o della rapina
- * in occasione di terremoto, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- * commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- * dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi o a lui legate da vincoli di parentela o affinità
- * degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
- * da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- * da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
- * a beni mobili che si trovano all'aperto
- * subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa e loro contenuto
- * indiretti
- * il furto di preziosi
- * i furti del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto riposto nei veicoli all'aperto.

VETRI E INSEGNE

Non comprende:

- * danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, franamento del terreno, valanghe, slavine, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- * danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la vendita o manutenzione
- * le rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
- * le rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
- * le rigature, segnature, screpolature, scheggiature
- * le rotture di vetri e lucernari con valore artistico

- * le rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito
- * danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze
- * subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa.

FENOMENO ELETTRICO E FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Non comprende i danni:

- * subiti da cose conservate dall'Assicurato per la vendita o la manutenzione
- * subiti da tablet, telefoni cellulari, smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici
- * che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione
- * in conseguenza a montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione
- * di natura estetica ai beni assicurati non connessi a danni indennizzabili
- * dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto di stipulare la polizza, indipendentemente dal fatto che la compagnia ne fosse a conoscenza
- * a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli dovuti a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate
- * ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato
- * causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, smarrimento, ammanchi
- * gelo, franamento del terreno, valanghe, slavine, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità
- * provocati da virus informatici
- * dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
- * indiretti.

EVENTI CATASTROFALI

Terremoto

Non comprende i danni:

- * causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- * a fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui
- * a fabbricati in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- * indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- * causati da sovraccarico neve
- * a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi compresi i loro circuiti, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- * a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie
- * causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta del terremoto sul fabbricato o contenuto assicurato
- * da furto, rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere
- * subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- * ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata
- * beni in leasing
- * a strutture esterne e loro contenuto quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il fabbricato.

Alluvione, inondazione e allagamento

Non comprende i danni:

- * causati da frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine
- * causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- * causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento
- * causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni

- * causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione
- * alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets
- * causati da sovraccarico neve
- * a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi compresi i loro circuiti, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (fenomeno elettrico) a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura
- * avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine
- * a fabbricati o abitazioni costruiti in aree golenali
- * a fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui (non a norma)
- * a fabbricati in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione
- * indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati
- * a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie
- * causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta dell'inondazione, alluvione o allagamento sul fabbricato o contenuto assicurato
- * da furto, rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere
- * subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- * ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata
- * beni in leasing
- * a strutture esterne e loro contenuto quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il fabbricato.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Non sono considerati terzi e non sono quindi coperti:

- * il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine purché convivente se l'Assicurato non è una persona fisica:
- * il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti al primo punto
- * le Compagnie che si possono definire controllanti, controllate o collegate, e i loro amministratori
- * la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte al primo punto hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
- * gli addetti e tutti coloro che partecipano all'attività assicurata.

Servizi ai veicoli

La copertura non comprende i danni:

- * alle parti dei veicoli interessate dai lavori e qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni, salvo quanto previsto per le operazioni di lavaggio
- * derivanti da furto e incendio
- * da mancato uso o disponibilità dei veicoli
- * alle cose che si trovano sui veicoli o all'interno di essi
- * ai veicoli dei clienti in consegna e custodia derivanti da circolazione sulla rete stradale pubblica o su aree equiparate

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Non comprende:

- * le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- * i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- * i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio, TV e telefonia
- * i danni provocati da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Proprietà del fabbricato

Non comprende i danni:

- * corrosione, usura
- * spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti
- * umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi o muffe tossiche nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno
- * lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività

Postuma

Non comprende i danni:

- * da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti o cambi da chiunque fabbricati
- * da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori
- * alle parti interessate dai lavori o alle cose oggetto dei lavori stessi, nonché qualsiasi spesa per le relative sostituzioni o riparazioni
- * da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinate
- * da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Danni a cose portate dai clienti

Non comprende:

- * i danni alle cose oggetto dell'attività assicurata
- * valori e preziosi
- * veicoli a motore e cose in essi contenute.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

- * Non comprende i danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico.

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

- * Non comprende i danni causati da lavori di riparazione o manutenzione e quelli causati da furto e incendio.

MERCI TRASPORTATE

Non comprende i danni:

- * causati o agevolati con dolo o colpa grave da persone incaricate della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono
- * causati da terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti e ogni altro evento naturale o atmosferico avente caratteristiche di calamità naturale
- * riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità delle merci assicurate
- * ad autoveicoli trasportati, ad animali vivi, ai campionari
- * causati da fatto volontario e non giustificato del conducente.

TUTELA LEGALE

Non è valida per sinistri relativi:

- * a diritto di famiglia, successioni o donazioni
- * a materia fiscale o amministrativa
- * a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- * a fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- * ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici
- * a diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust
- * a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori, soci o tra questi e il Contraente
- * a proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- * a fatti dolosi dei soggetti assicurati
- * a fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- * a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie
- * a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività
- * a compravendita o permuta di immobili
- * ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti
- * all'affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare
- * a fabbricazione o a commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare
- * all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti

- * a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi
- * all'attività svolta da associazioni di consumatori
- * all'esercizio della professione o attività medica e di operatore sanitario
- * contratti di agenzia, rappresentanza o mandato
- * a vertenze con la Compagnia
- * per i casi di adesione ad azioni di classe (class action)
- * alla difesa penale per abuso di minori.

Inoltre non copre le seguenti spese:

- * compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- * compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dalla Compagnia
- * spese per l'indennità di trasferta
- * imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- * multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- * spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
- * spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale

ASSISTENZA AI LOCALI DELL'IMPRESA

Le prestazioni di assistenza non comprendono i danni causati da:

- * scioperi, sommosse, tumulti popolari o sabotaggio organizzato
- * calamità naturali o atmosferiche
- * atti dolosi del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi conviventi
- * infortuni derivanti da attività sportive pericolose
- * malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e dal puerperio
- * infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della polizza
- * malattie e infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista per:

- * guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore
- * guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato
- * danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici
- * interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore
- * guasti delle tubature a monte del contatore gas
- * guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua

La prestazione non è prevista per:

- * guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura,
- * rottura delle tubature esterne del Fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato
- * danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico – sanitari

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è dovuta in caso di:

- * corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato
- * interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- * guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Impresa a monte del contatore.

Fornitura temporanea di energia elettrica

La prestazione non è prevista in caso di:

- * corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato
- * interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- * guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Impresa a monte del contatore.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Invio di un tecnico condizionatori

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di:

- * interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura
- * cattivo funzionamento degli organi elettrici
- * mancata manutenzione del filtro d'aria

* guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

Rientro anticipato

La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che dato luogo alla prestazione.

Accesso rete artigiani

La prestazione non è prevista sabato, domenica e nei giorni festivi

ASSISTENZA MEDICA IN VIAGGIO DI LAVORO (a oltre 50 km dall'Impresa)

Viaggio di un familiare

La prestazione non prevede il rimborso delle spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Contenuto, macchinari e attrezzature

L'indennizzo massimo per:

- ! singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000
- ! valori è pari al 5% della somma assicurata con il limite di € 15.000
- ! preziosi è pari al 50% della somma assicurata con il limite complessivo di € 25.000

Merci

- ! L'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000.

Locali dedicati alla lavorazione di infiammabili

- ! In caso di sinistro incendio, esplosione o scoppio, il 20% del danno rimane a carico dell'Assicurato se la superficie supera il 50% del totale.

Macchine mordenti

- ! In caso di sinistro Incendio, Esplosione o Scoppio, il 20% del danno rimane a carico dell'Assicurato se la percentuale di macchine collegate ad impianto centralizzato di aspirazione sia inferiore al 50%.

Spese di ricerca e di ripristino

- ! L'indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

Danni subiti dalle merci di categoria diversa, danni subiti dalle merci presso terzi, danni subiti dal Contenuto, macchinari e attrezzature e merci presso fiere e mostre in Europa

- ! L'indennizzo massimo è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Merci con il limite di € 75.000 per periodo assicurativo.

Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui

- ! L'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.

Spese per trasloco e ricollocamento contenuto, macchinari e attrezzature spese per la riprogettazione del fabbricato

- ! L'indennizzo massimo è pari al 10% dell'indennizzo con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo.

Spese rifacimento documenti personali o di terzi, spese rifacimento enti particolari

L'indennizzo massimo è pari a € 7.500 per periodo assicurativo.

Spese per le perizie

- ! Il rimborso massimo è pari al 5% dell'indennizzo con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo.

Spese per la ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas

- ! L'indennizzo massimo è pari a € 5.000 per sinistro.

Fuoriuscita di liquidi

L'indennizzo massimo per:

- ! fuoriuscita di acqua condotta in caso di guasto o rottura di pluviali o grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento o riscaldamento oppure per occlusione, gelo e fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario, è previsto complessivamente fino al 25% delle somme rispettivamente assicurate per le coperture Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.
- ! fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

Colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione

L'indennizzo massimo è pari a € 100.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 500.

Fenomeni atmosferici

L'indennizzo massimo per:

- ! tende, insegne e distributori automatici è pari a € 3.000 per periodo assicurativo
- ! grandine su fissi e infissi, vetrate, lucernari, verande, pannelli solari e fotovoltaici, lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica, tettoie e fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato con il limite di € 30.000 per periodo assicurativo
- ! sovraccarico neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 500.000 per periodo assicurativo.
- ! In caso di sinistro il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 250.

Atti vandalici e dolosi

- ! L'indennizzo massimo è pari all'80% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto, Macchinari e attrezzature e Merci; in caso di sinistro, il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250.

Merci in refrigerazione

- ! Per le spese di smaltimento della merce avariata, l'Indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata; in caso di sinistro, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 250.

Diaria giornaliera per interruzione attività

- ! Per ogni sinistro l'indennizzo partirà dal 4° giorno di interruzione di attività.

FURTO E RAPINA

Furto Contenuto, macchinari e attrezzature

- ! L'Indennizzo massimo per il furto di ogni singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 nell'ambito della somma assicurata.

Furto Merci

- ! L'indennizzo massimo per il furto di merci di categoria diversa, presso terzi in Europa, in deposito o lavorazione e presso fiere o mostre è pari al 30% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 15.000 per periodo assicurativo
- ! L'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000.
- ! L'indennizzo massimo per il furto di merci esposte nelle vetrinette, dai distributori automatici esterni o delle Merci e dei Valori riposti nell'abitazione dell'Assicurato è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo.
- ! L'indennizzo massimo per il furto di merci di categoria diversa, presso terzi in Europa, in deposito o lavorazione e presso fieremostre è pari al 30% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 15.000 per periodo assicurativo
- ! L'indennizzo massimo per il furto di merci esposte nelle vetrinette, dai distributori automatici esterni è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo.

Valori

- ! L'indennizzo massimo per denaro riposto fuori dai mezzi di custodia è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo
- ! L'indennizzo massimo per denaro riposto nei mezzi di custodia è pari al 20% della somma assicurata per la copertura Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 5.000 per periodo assicurativo.

Contenuto delle dipendenze

- ! L'indennizzo massimo nelle dipendenze è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature con il limite di € 20.000 per periodo assicurativo.

Fissi, infissi e locali

- ! L'indennizzo massimo per il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, macchinari e attrezzature con un limite di € 5.000 per sinistro, anche se supera le somme assicurate.

Impianti di allarme

- ! In caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell'impianto di allarme, il 10% del danno rimane in carico all'Assicurato con il massimo di € 2.500.

Custode o servizio di vigilanza

- ! In caso di assenza di custode o di servizio di vigilanza, il 10% del danno rimane in carico all'Assicurato con il massimo di € 2.500.

Mezzi di chiusura non conformi

- ! In caso di furto con scasso o forzatura, il 20% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o con rottura di vetro non antisfondamento.

Scoperto facoltativo furto

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con un massimo di € 2.500.

Scoperto obbligatorio

- ! Per attività identificate nel Modulo di polizza con "attività 4", in caso di sinistro, il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato, con un importo massimo di € 2.500.

Limitazione dello scoperto

- ! In caso sinistro al quale andrebbero applicati più scoperti viene applicato un unico scoperto non superiore al 30%.

Spese

Il rimborso massimo delle spese:

- ! per il rifacimento degli Enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione è pari a € 5.000 per periodo assicurativo
- ! per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione è pari a € 1.000 per sinistro
- ! mediche è pari a € 1.000 per sinistro
- ! di sostituzione delle serrature è pari a € 500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.

Trasporto valori

- ! In caso di sinistro il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato; l'Indennizzo massimo per le spese mediche conseguenti ad infortunio è pari a € 1.000 per Sinistro.

Infedeltà dei prestatori di lavoro

- ! L'indennizzo massimo è pari al 5% della somma assicurata per le garanzie Furto Contenuto, Macchinari e attrezzature e Furto Merci, con il limite di € 1.000 per il denaro per periodo assicurativo.

Furto di veicoli all'aperto

- ! In caso di sinistro il 10% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato con un minimo di € 1.000; l'estensione è prestata nell'ambito della somma assicurata per la garanzia Furto merci con il massimo di € 20.000 per sinistro.

VETRI E INSEGNE

- ! Il massimo indennizzo per i danni da rottura dei vetri e insegne alle cose riposte nei locali è pari al 30% del danno, anche se supera la somma assicurata.

FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Fenomeno elettrico

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con il minimo di € 250.

Fenomeno elettrico ed elettronica

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con il minimo di € 250.

Conduttori esterni

- ! l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Contenuto, Macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 3.000.

Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso

- ! l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Contenuto, Macchinari e attrezzature, con un importo massimo di € 3.000.

Spese sostituzione provvisoria

- ! Il rimborso massimo è pari a € 1.500 per Periodo assicurativo; le spese sostenute nei primi 3 giorni rimangono a carico dell'Assicurato.

COPERTURA EVENTI CATASTROFALI

Terremoto

- ! L'indennizzo massimo, a seconda della scelta effettuata dal Contrante, è fino all'80% o al 50% della somma assicurata rispettivamente per le garanzie Terremoto Fabbricato e Terremoto Contenuto, macchinari e attrezzature, Merci per periodo assicurativo.
- ! In caso di sinistro per la garanzia Terremoto Fabbricato rimane a carico dell'Assicurato un importo del 10% o 5% della somma assicurata con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 50.000 euro a seconda della scelta Cliente
- ! In caso di sinistro per la garanzia Terremoto Contenuto, macchinari e attrezzature, Merci rimane a carico dell'Assicurato un importo del 10% della somma assicurata

Terremoto Contenuto, macchinari e attrezzature

L'Indennizzo massimo per:

- ! un singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 entro il limite di indennizzo
- ! valori è pari al 5% della somma assicurata con il limite complessivo di € 15.000 entro il limite di indennizzo
- ! preziosi è pari al 50% della somma assicurata con il limite complessivo di € 25.000 entro il limite di indennizzo

Terremoto Merci

- ! L'indennizzo massimo per merci di categoria diversa è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Merci, con un importo massimo di € 75.000 per periodo assicurativo entro il limite di indennizzo
- ! L'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000 entro il limite di indennizzo

Spese per demolizione e sgombero

- ! L'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.

Spese per trasloco e ricollocamento contenuto macchinari e attrezzature e Merci, spese per la riprogettazione del fabbricato

- ! L'indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Spese per perizie

- ! L'indennizzo massimo è pari al 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Spese per riprogettazione e oneri

- ! L'indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Alluvione, inondazione e allagamento

- ! L'indennizzo massimo, a seconda della scelta effettuata dal Contrante, è fino all'80% o al 50% della somma assicurata rispettivamente per le garanzie Alluvione, inondazione e allagamento Fabbricato e Contenuto per periodo assicurativo.
- ! In caso di sinistro per la garanzia Fabbricato rimane a carico dell'Assicurato un importo del 10% o 5% della somma assicurata con il minimo di 5.000 euro e il massimo di 50.000 euro a seconda della scelta Cliente
- ! In caso di sinistro per la garanzia Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci rimane a carico dell'Assicurato un importo del 10% della somma assicurata

Alluvione, inondazione e allagamento Contenuto, macchinari e attrezzature

L'Indennizzo massimo per:

- ! un singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 entro il limite di indennizzo
- ! valori è pari al 5% della somma assicurata con il limite complessivo di € 15.000 entro il limite di indennizzo
- ! preziosi è pari al 50% della somma assicurata con il limite complessivo di € 25.000 entro il limite di indennizzo

Alluvione, inondazione e allagamento Merci

- ! L'indennizzo massimo per merci di categoria diversa è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Merci, con un importo massimo di € 75.000 per periodo assicurativo entro il limite di indennizzo
- ! L'indennizzo massimo per un singolo oggetto d'arte e di antiquariato è a pari a € 15.000 entro il limite di indennizzo

Spese per demolizione e sgombero

- ! L'indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.

Spese per trasloco e ricollocamento contenuto macchinari e attrezzature e Merci, spese per la riprogettazione del fabbricato

- ! L'indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Spese per perizie

- ! L'indennizzo massimo è pari al 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

Spese per riprogettazione e oneri

- ! L'indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo ed entro la somma assicurata.

RESPONSABILITÀ CIVILE**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

- ! In caso di infortuni subiti dagli addetti, rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'Indennizzo per Invalidità permanente.

Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

- ! Il numero dei collaboratori occasionali non può superare il 30% del numero degli addetti.
- ! in caso di sinistro fino al 5% di Invalidità Permanente per infortuni subiti dai collaboratori occasionali rimane a carico dell'Assicurato.

Proprietà del fabbricato

- ! In caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.

Attività presso terzi

Danni da incendio, esplosione o scoppio:

- ! il risarcimento massimo è di € 200.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250.

Danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori:

- ! il risarcimento massimo è di € 100.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 100.

Appalto, subappalto, cottimisti

- ! Il numero dei lavori ceduti non può superare il 30% del numero dei lavori totali affidati all'Assicurato
- ! In caso di infortuni subiti dai collaboratori, rimane a carico dell'Assicurato fino al 5% dell'importo dell'Indennizzo per Invalidità permanente.

Postuma

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250 per i danni a cose.

Danni a cose di clienti

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo pari a € 100.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

- ! Rimane a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo con un minimo pari a € 1.000.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

! Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100 per sinistro

Danni a veicoli dei clienti nel parcheggio o in deposito

! Rimane a carico dell'Assicurato un importo pari a € 100 per ogni veicolo danneggiato

Danni a capi in lavorazione per tintorie, lavanderie e stirerie industriali

! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo pari a € 100.

Servizi ai veicoli

! Il risarcimento massimo è di € 50.000 per periodo assicurativo; il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo pari a € 250 per ogni veicolo danneggiato.

MERCI TRASPORTATE

! L'indennizzo massimo per danni agli utensili e agli attrezzi è pari al 30% della somma assicurata con un limite di € 2.000

! L'indennizzo massimo per i danni alle merci trasportate su veicoli isoterme e frigoriferi è pari al 50% della somma assicurata

! In caso di sinistro il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 100.

TUTELA LEGALE

! Per richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale, vertenze individuali di lavoro e in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali, la copertura, è prestata per un sinistro per ogni prestazione insorta in ciascun periodo assicurativo che abbia valore superiore a € 5.000

- In caso di unico sinistro, il limite massimo rimborsabile per sinistro resta unico, e viene ripartito tra i soggetti assicurati, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati

! In caso di vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale di altra Compagnia la carenza di tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre opera per le nuove prestazioni.

La copertura:

! nell'ambito di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi e di procedimento penale, vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori

! nell'ambito di controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera

! nell'ambito di controversie in materia amministrativa, vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

ASSISTENZA

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alle prestazioni di seguito indicate

! Invio di un vettura per interventi di emergenza: Sono a carico dell'Assicurato tutti i costi per l'acquisto del materiale necessario alla riparazione

! Assistenza per il recupero dei dati informatici, compresi i costi relativi alla consegna, trasporto e riconsegna del supporto informatico

! Trasloco

! Prenotazione autovettura o veicolo commerciale sostitutivo; sono a carico dell'Assicurato tutte le spese dell'autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi e traghetti. La prestazione è fornita al massimo per 3 volte per anno assicurativo

! Invio di medicinali all'estero: Il costo dei medicinali rimane a carico dell'Assicurato.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente deve avvisare la Compagnia entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata:

- contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20
- per iscritto tramite:
 - email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)
 - fax: al numero 011.093.1062
 - posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com

	<p>Se ha sottoscritto più di una polizza con diverse Compagnie, in caso di sinistro il Contraente dovrà fare la denuncia a tutti gli Assicuratori segnalando a ciascuno l'esistenza delle altre polizze.</p> <p>COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</p> <p>COPERTURE INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI, FURTO E RAPINA, VETRI E INSEGNE, EVENTI CATASTROFALI, MERCI TRASPORTATE, FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare denuncia (relativamente ai danni da furto, rapina, incendio doloso ed in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore, nonché tutti i documenti attestanti la quantità qualità e valore dei beni distrutti o danneggiati • mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a un massimo di 30 giorni. <p>TUTELA LEGALE</p> <p>Per la copertura Tutela legale la denuncia del sinistro può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattando il numero 800.124.124, (dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20 • per iscritto tramite: <ul style="list-style-type: none"> ○ e-mail all'indirizzo tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita), ○ posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Ufficio Tutela Legale – Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino <p>Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com</p>
	<p>Assistenza diretta o in convenzione: Le prestazioni relative alla copertura Assistenza vengono erogate tramite la Struttura Organizzativa grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia.</p> <p>Pronto intervento, riparazione, bonifica e salvataggio – Convenzione con PER S.p.A.: In caso di eventi disciplinati dalle coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina, il Contraente o l'Assicurato ha facoltà di contattare il Numero Verde della Compagnia 800 124 124 richiedendo un'attività di pronto intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. Successivamente alla denuncia di sinistro l'Assicurato ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica, oppure avvalendosi dei servizi offerti da PER S.p.A.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Per usufruire delle prestazioni della copertura Assistenza occorre contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa ai numeri 800 124 124 (dall'Italia) ed +39 02 30328013 (dall'estero).</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa e se, a seguito dell'Istruttoria, il sinistro è risultato indennizzabile, la Compagnia provvede al pagamento.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Se il Contraente sceglie il frazionamento mensile e, successivamente, chiude il conto corrente sul quale vengono addebitati i premi e non apre contestualmente un nuovo conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo, le rate di premio mensili residue sino alla ricorrenza annua della polizza saranno addebitate in un'unica soluzione.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.</p> <p>Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.</p> <p>La copertura Merci trasportate opera durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna o prelievo delle merci tra le ore 6 e le ore 21; la copertura inizia dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.</p> <p>EVENTI CATASTROFALI</p> <p>Per le garanzie Terremoto e Alluvione, inondazione e allagamento è previsto un periodo di 20 giorni dalla data di decorrenza della polizza, nei quali la copertura non è efficace (c.d. periodo di carenza). Se il Contraente acquista una di queste garanzie in sostituzione di una precedente per lo stesso rischio e la medesima somma assicurata e prestazioni, senza interruzione, il periodo di carenza della nuova garanzia ha inizio dalla data di decorrenza della garanzia sostituita. Se le somme assicurate o le prestazioni della nuova garanzia sono maggiori, la maggiore copertura ha effetto dal 21° giorno successivo alla decorrenza della nuova polizza.</p> <p>TUTELA LEGALE</p> <p>Per le vertenze contrattuali è previsto un periodo di tre mesi dalla data di effetto della polizza, nei quali la copertura non è operante (c.d. periodo di carenza); qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale di altra Compagnia la carenza di tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente mentre opera per le nuove prestazioni.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Non è prevista la sospensione del contratto.</p>



Come posso disdire la polizza?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle ditte individuali e alle persone giuridiche la cui sede legale sia in Italia, titolari di un conto corrente presso una Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività di produzione, lavorazione, manutenzione, installazione e vendita in caso di eventi dannosi ed imprevisti che possano comprometterne l'operatività.

La sottoscrizione della polizza è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui).



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è al massimo il 22% del premio imponibile. Tale provvigione può diminuire in caso di iniziative di Intesa Sanpaolo Protezione commerciali in vigore al momento della sottoscrizione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>Fax: +39 011.093.00.15 Email: reclami@intesasampaoloprotezione.com PEC: reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com</p> <p>La Compagnia dovrà fornire riscontro al reclamo entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma</p> <p>Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p> <p>La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se la Compagnia o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà.</p> <p>La richiesta di attivazione può essere inviata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>oppure all'indirizzo e-mail: comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.</p> <p>Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm).</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.